



PROTOCOLLO METODOLOGICO FORAGRI

ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del Regolamento FORAGRI per i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2024 n. 115 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Riferimenti minimi ai fini dell'individuazione e della validazione degli apprendimenti nell'ambito dei percorsi finanziati dal Fondo

Con il decreto n. 115 del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d'ora in avanti "Decreto"), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) ha definito i nuovi indirizzi organizzativi volti a consolidare il ruolo della formazione continua e dei Fondi paritetici interprofessionali nel più ampio quadro della strategia italiana dell'apprendimento permanente e del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui alla legge 92/2012 ed ai relativi decreti attuativi, anche con specifico riferimento alle Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021¹.

All'interno di questo quadro, la formazione continua finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali costituisce un contesto di apprendimento non formale i cui risultati devono poter essere tracciati e riconosciuti, in quanto patrimonio sia del singolo individuo sia dell'azienda che investe in formazione del proprio personale. A tal fine, il Decreto definisce gli standard minimi di sistema, di processo e di attestazione di cui i Fondi paritetici interprofessionali, in qualità di enti titolari delegati, devono garantire il rispetto, sia nella progettazione che nello svolgimento dei percorsi da essi finanziati al fine di assicurare la leggibilità e la riconoscibilità degli apprendimenti.

A tal fine:

- la progettazione dovrà fare riferimento ai descrittivi - definiti a livello nazionale e previsti negli avvisi o in altri dispositivi adottati dal Fondo - dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Aree di Attività, Risultati attesi) messo a punto per fornire una rappresentazione normalizzata dei processi di lavoro e per fungere da criterio organizzativo dei titoli e delle qualificazioni costituenti il Repertorio nazionale di cui al decreto legislativo 13/2013 ovvero dei Quadri di competenze unionali e internazionali di cui al Decreto;
- il riferimento ai descrittivi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ai quadri unionali e internazionali consente di identificare quali competenze sono necessarie alla persona per presidiare determinate attività, anche in termini di competenze di base e trasversali e di tradurli in obiettivi di apprendimento o risultati attesi così come previsto dal Decreto;
- la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento definiti in fase di progettazione costituisce una base imprescindibile del processo; ad essa risultano funzionali la presa in carico degli apprendimenti dei partecipanti ai fini della personalizzazione degli interventi, la realizzazione delle verifiche intermedie volte a monitorare l'esperienza di apprendimento e, per il rilascio dell'attestazione finale, in termini di individuazione (messa in trasparenza) o in termini di validazione, tenendo conto anche dei parametri di durata e di partecipazione agli interventi definiti dal Fondo ai fini delle attestazioni.

Il corretto presidio dei servizi di individuazione e dei servizi di validazione è determinato quindi:

¹ Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, decreto interministeriale 8 gennaio 2018, decreto interministeriale 5 gennaio 2021, decreto interministeriale 15 giugno 2023

- dalla qualità della progettazione dell'intervento, finalizzata a declinare gli standard di qualificazione di cui al Decreto in obiettivi di apprendimento;
- dalla qualità del processo di realizzazione dell'intervento che consente la personalizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento;
- dalla qualità del monitoraggio e della valutazione che garantiscono l'attendibilità delle attestazioni finali rilasciate.

Nel presente Protocollo:

- il "servizio di individuazione" è inteso come la messa in trasparenza dell'esperienza di apprendimento in termini di obiettivi di apprendimento descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui al Decreto; l'output del servizio di individuazione nell'ambito di un intervento finanziato dal Fondo è il Documento di trasparenza;
- il "servizio di validazione" è inteso come valutazione, di parte seconda, dell'esperienza di apprendimento, in termini di obiettivi di apprendimento, descritti e riferiti agli standard di qualificazione di cui al Decreto; l'output del servizio di individuazione nell'ambito di un intervento finanziato dal Fondo è il Documento di validazione.

Anche la sola messa in trasparenza dell'esperienza di apprendimento costituisce una risorsa minima essenziale in quanto dà EVIDENZA di un'esperienza di cui la persona è stata protagonista; in tal senso la relativa attestazione – di parte prima - dà conto di tale esperienza rendendone leggibili i contenuti in termini di obiettivi di apprendimento potenzialmente acquisiti e, in fasi successive, eventualmente validabili o certificabili nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Pertanto, il presente Protocollo metodologico, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del <<Regolamento Foragri per i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al decreto ministeriale del 9 luglio 2024 recante disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali>>, capitalizzando l'esperienza realizzata dal Fondo, fornisce indicazioni, strumenti e riferimenti minimi per la progettazione degli interventi al fine di assicurare le condizioni di fruizione e garanzia dei servizi di individuazione e di validazione delle competenze. Tali riferimenti si focalizzano in particolare:

- 1) sulla fase di identificazione e progettazione di dettaglio del percorso (Scheda A);
- 2) sulla fase di valutazione (Schede B e C);
- 3) sui contenuti minimi del Documento di trasparenza (Scheda D) e del Documento di validazione (Scheda E).

Scheda A – Progettazione dell'intervento

La **Scheda A – Progettazione dell'intervento** riporta i riferimenti minimi che devono essere individuati in fase di progettazione di ciascun intervento per il quale viene richiesto il finanziamento. Tali riferimenti vanno declinati a livello di specifico progetto formativo costituente il piano di formazione.

La finalità dello strumento è quella di focalizzare gli obiettivi di apprendimento del percorso mettendoli in relazione con gli standard di qualificazione rappresentati dai Risultati attesi dell'Atlante

del lavoro e delle qualificazioni, anche nelle specifiche definite dalle schede di caso, e dai risultati di apprendimento o descrittori comunque denominati relativi ai quadri di competenze unionali e internazionali di cui al Decreto

Per ogni progetto, gli obiettivi di apprendimento previsti costituiscono i risultati che ci si attende di far conseguire ai partecipanti e devono essere riferiti agli standard sopra indicati ai fini della loro riconoscibilità. La natura degli obiettivi di apprendimento è e resta specifica, ovvero contestualizzata rispetto ai fabbisogni rilevati nello specifico contesto in cui si realizza l'intervento. Il rapporto tra obiettivi di apprendimento e gli standard di riferimento è pertanto funzionale alla leggibilità dei risultati del processo di apprendimento rispetto al sistema nazionale di certificazione delle competenze ed alla conseguente possibilità che tali risultati siano riconoscibili e portabili al di fuori del contesto in cui sono stati conseguiti.

Funzionale alla progettazione di dettaglio dell'intervento formativo è la presa in carico dei partecipanti nei termini degli apprendimenti pregressi in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti; tale attività è finalizzata a meglio calibrare l'azione formativa rispetto agli apprendimenti di cui i partecipanti sono già in possesso ed a quelli che è necessario far loro acquisire al fine di conseguire gli obiettivi previsti.

Essa può essere svolta con modalità diverse, individuali e di gruppo, utilizzando tecniche e strumenti di rilevazione e messa in trasparenza (questionari, colloqui, autovalutazione ecc.), prima dell'attivazione dell'intervento formativo.

Gli esiti di questa attività consentono l'eventuale personalizzazione o comunque una più puntuale definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e dell'articolazione del percorso.

SCHEMA A – Progettazione dell'intervento

2026

1. Informazioni sintetiche relative al Progetto

Titolo progetto/percorso					
n. partecipanti		Tipologia partecipanti		durata del progetto/percorso in ore	

2. Standard di qualificazione

Almeno una delle sezioni 2.1 e 2.2 deve essere compilata

2.1 Standard di qualificazione riferiti ai Risultati Attesi dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni

RA1	
RA...	
ADA	
SEP	

Ripetere in caso di RA relativi ad ADA diverse

2.2 Standard di qualificazione riferiti ai Quadri unionali o internazionali

Quadro unionale o internazionale di riferimento	
Risultati di apprendimento o descrittori	
Risultati di apprendimento o descrittori ...	

Ripetere in caso di risultati di apprendimento o descrittori relativi a quadri unionali o internazionali diversi

3. Obiettivi di apprendimento del progetto

Obiettivo di apprendimento	
<i>Descrivere i comportamenti di tipo cognitivo, procedurale, operativo, ecc., anche declinandoli in termini di conoscenze e abilità</i>	
<i>Le tre componenti minime per la definizione di un obiettivo di apprendimento specifico sono:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>l'azione cognitiva/realizzativa attesa in seguito all'intervento (solitamente specificata con il predicato verbale);</i> • <i>il contenuto/oggetto a cui si applica l'azione (solitamente indicata con un sostantivo);</i> 	
Titolo modulo/i	
Durata in ore	
Standard di qualificazione di riferimento dell'obiettivo di apprendimento	
<i>Uno o più RA di cui alla sezione 2.1 e/o</i>	
<i>Uno o più risultati di apprendimento o descrittori di cui alla sezione 2.2</i>	
<i>Gli obiettivi di apprendimento riferiti a competenze descritte in LifeComp o a EntreComp dovrebbero essere sempre riferiti anche ad almeno un RA</i>	

Ripetere per ogni obiettivo di apprendimento

Scheda B – Progettazione della valutazione

La **Scheda B – Progettazione della valutazione** riporta i riferimenti minimi per la progettazione delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro validazione; la finalità della scheda è quella di tracciare il processo di costruzione del disegno valutativo realizzabile in itinere e/o in esito ad un'esperienza di apprendimento, partendo da:

- la definizione dell'oggetto di valutazione corrispondente ad uno o più obiettivi di apprendimento individuati in fase di progettazione e riferiti agli standard di qualificazione di cui all'art. 3 del Decreto;
- la definizione, per ciascun oggetto di valutazione, di un descrittore di apprendimento in termini di performance da osservare in grado di mettere a controllo la padronanza degli apprendimenti acquisiti dai partecipanti, a partire dalle schede di caso presenti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni, ove applicabili;
- la tipologia di strumento valutativo individuato quale più idoneo a valutare l'obiettivo o gli obiettivi di apprendimento messi a controllo, a partire dai quadri di risorse per la valutazione presenti in Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
- La definizione, per ognuno degli strumenti valutativi individuati, degli indicatori di verifica che si intende utilizzare per valutare se l'obiettivo o gli obiettivi di apprendimento ad essi associati siano stati raggiunti o meno. Tali indicatori devono essere formulati in termini oggettivi e quantificabili.

Se il risultato dell'apprendimento oggetto di valutazione finale viene valutato con colloquio orale o con prova di prestazione, ove non risulti possibile fornire evidenze quali registrazioni audio-video della performance, è fondamentale indicare il quesito o l'input performativo posto e gli aspetti della risposta o della prestazione che evidenziano la messa a controllo dell'apprendimento conseguito. È oggetto di valutazione l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo o degli obiettivi di apprendimento e non la persona (sono pertanto da evitare giudizi sul singolo partecipante che vadano oltre il puntuale controllo degli obiettivi di apprendimento da questi raggiunti).

È necessario che gli strumenti e le modalità di valutazione adottati siano coerenti e calibrati rispetto agli oggetti valutati e agli obiettivi dell'apprendimento che si intende mettere a controllo; in caso di destinatario/a della valutazione con caratteristiche di fragilità (ad esempio DSA, difficoltà con la lingua italiana etc.) è necessario di costruire un disegno valutativo idoneo.

La scheda deve essere conservata dall'ente titolato o dal soggetto attuatore unitamente alle prove predisposte (tracce, questionari, istruzioni, esercitazioni etc.), agli elaborati/output realizzati dai partecipanti, alle eventuali correzioni/osservazioni su quest'ultime formulate dal/i valutatore/i.

SCHEDA B – Progettazione della valutazione

2026

Obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione	Descrittore dell'apprendimento (Performance da osservare)	Strumento valutativo (Tipologia, modalità e tempi di somministrazione)
<i>riportare gli obiettivi di apprendimento individuati in fase di progettazione (vedi Scheda A)</i>	<i>La persona è in grado di:</i>	

Ripetere per ogni oggetto di apprendimento individuati nella sezione 3 della Scheda A ed eventuali successivi aggiornamenti

Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione

La **Scheda C – Reportistica della valutazione finale ai fini della validazione** riporta i riferimenti minimi per il tracciamento delle attività di valutazione degli apprendimenti acquisiti ai fini della loro validazione; la finalità della scheda è quella di documentare le attività di valutazione realizzate al termine del percorso per verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti. Il report deve essere compilato al termine di ciascun intervento con riferimento alla/e prova/e realizzate ed ai partecipanti cui esse sono state somministrate. Nel caso sia stata realizzata un'unica sessione di valutazione finale al termine di più interventi realizzati nell'ambito del medesimo Piano, il report dovrà comunque riportare i dati relativi all'esito della/e prova/e per ciascuno dei partecipanti cui la/e prova/e è/sono stata/e somministrata/e. La scheda deve essere conservata dal soggetto attuatore unitamente alla Scheda B.

Scheda C – Realizzazione della valutazione (validazione)

2026

1. Dati identificativi del progetto/percorso

Denominazione e protocollo del Piano

Titolo e protocollo del Progetto/percorso

Soggetto attuatore

Ente titolato (se diverso dal soggetto attuatore)

Soggetti responsabili della valutazione

2. Disegno valutativo prova finale

Obiettivo/i di apprendimento (vedi Scheda A) oggetto di valutazione	Tipologia di prova	
	<i>in itinere (eventuale)</i>	<i>finale</i>
<i>Prova 1</i>		
<i>Prova ...</i>		

Da replicare per ogni modulo/obiettivo/i di apprendimento oggetto di valutazione. Allegare copia delle prove (prova scritta, descrizione prova pratica, descrizione caso ecc.)

3. Data e luogo di realizzazione della sessione di prove di valutazione finale

Giorno/mese/anno/Indirizzo

4. Elenco partecipanti alla sessione di valutazione e risultati conseguiti

Nome	Cognome	Esito prova (1 o ...) in itinere (eventuale)	Esito prova finale 1	Esito prova finale...	valutazione complessiva finale (idoneo/non idoneo)

Gli esiti delle prove devono sempre fare riferimento a scale di valutazione predefinite

5. Firma dei Soggetti responsabili della valutazione

Scheda D – Contenuti minimi del Documento di trasparenza

Il Documento di messa in trasparenza del percorso è volto a rendere leggibile (trasparente) l'esperienza ovvero le caratteristiche salienti dell'intervento e del soggetto responsabile della sua realizzazione (soggetto attuatore).

La trasparenza è intesa rispetto al percorso ed agli obiettivi di apprendimento previsti che devono essere correlati agli standard di qualificazione del Decreto; il Documento di trasparenza del percorso non comprova l'effettivo conseguimento degli obiettivi di apprendimento da parte della persona che possono essere considerati solo come "potenzialmente" acquisite in quanto oggetto di autodichiarazione; in tal senso il documento di trasparenza può comunque costituire documentazione utile alla composizione del dossier delle evidenze , , in base alle specifiche previste dalle Linee Guida al decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, per eventuali successivi step di processo come la validazione e la certificazione.

Dell'avvenuta consegna del Documento di trasparenza all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

Contenuti minimi del Documento di trasparenza

- Riferimenti normativi: DM 115/2024;
- Ente titolare delegato (Foragri)
- Nominativo e CF del partecipante
- Numero Avviso o altro dispositivo adottato da Foragri
- Titolo del Piano – Numero di protocollo Foragri assegnato al Piano
- Titolo del Progetto
- Nome dell’Ente attuatore e/o dell’Ente titolato se diverso dall’attuatore
- Numero di ore frequentate su numero di ore totali del percorso
- Periodo di svolgimento del progetto (“dal ... al...”)
- Obiettivi di apprendimento e numero di ore frequentate su numero di ore totali del modulo
- Eventuali ulteriori evidenze (ad esempio di personalizzazione del percorso)
- Risultato/i atteso/i e Area di Attività (ADA) di riferimento nell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni o Competenza e relativo Quadro europeo di riferimento riferiti agli obiettivi di apprendimento
- Data di rilascio dell’attestazione
- Firma digitale del legale rappresentante dell’ente titolato (o delegato alla funzione)

Scheda E – Contenuti minimi del Documento di validazione

Il Documento di validazione attesta gli obiettivi di apprendimento che la persona ha effettivamente raggiunto indicando le modalità con cui è stato verificato il raggiungimento di tali obiettivi, e rende leggibili le caratteristiche salienti dell'intervento e del soggetto responsabile della sua realizzazione (soggetto titolato o attuatore)

La validazione è riferita al percorso ed agli obiettivi di apprendimento previsti che devono essere correlati agli standard di qualificazione del Decreto, al fine di consentire un riconoscimento delle competenze validate negli eventuali successivi percorsi intrapresi dalla persona.

Dell'avvenuta consegna del Documento di validazione all'interessato viene tenuta traccia mediante apposita registrazione.

Contenuti minimi del Documento di validazione

- Riferimenti normativi: DM 115/2024;
- Ente titolare delegato (Foragri)
- Nominativo e CF del partecipante
- Numero Avviso o altro dispositivo adottato da Foragri
- Titolo del Piano – Numero di protocollo Foragri assegnato al Piano
- Titolo del Progetto
- Nome dell'Ente attuatore e/o dell'Ente titolato se diverso dall'attuatore
- Periodo di svolgimento del progetto ("dal ... al...")
- Obiettivi di apprendimento e numero di ore frequentate su numero di ore totali del modulo
- Obiettivi di apprendimento validati
- Risultato/i atteso/i e Area di Attività (ADA) di riferimento nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni o Competenza e relativo Quadro europeo di riferimento riferiti agli obiettivi di apprendimento validati
- Tipologia/e di prova/e (prova scritta, prova pratica, colloquio tecnico)
- Eventuali ulteriori evidenze (ad esempio di personalizzazione del percorso)
- Data di realizzazione della prova – sede/luogo di realizzazione della prova
- Data di rilascio dell'attestazione
- Firma digitale del legale rappresentante dell'ente titolato (o delegato alla funzione)